

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 455 DEL 14/03/2024

O G G E T T O

DEFINIZIONE FAVOREVOLE DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 5511/21 R.G. MOD. 21 AVANTI AL TRIBUNALE DI VICENZA NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DOTT. S.C. E DOTT.SSA M.M.C. AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI.

Proponente: UFFICIO LEGALE
Anno Proposta: 2024
Numero Proposta: 470/24

Il Responsabile dell'Ufficio Legale riferisce:

“Con il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza e depositato in cancelleria il 10.01.2024, agli atti, si è concluso il procedimento penale R.G. Mod. 21 n. 5511/21 ed R.G. GIP n. 2788/22 che vedeva indagati i dipendenti dott. S.C. e dott.ssa M.M.C. per il reato di cui all'art. 589 c.p.

Con tale provvedimento il GIP del Tribunale di Vicenza, accogliendo la richiesta in tal senso formulata dal Pubblico Ministero incaricato, ha disposto, ai sensi dell'art. 408 c.p.p., l'archiviazione del procedimento in quanto *“l'indagine non ha consentito di ravvisare profili di medical malpractice in relazione a nessuno dei sanitari intervenuti nel percorso di cura di A.M.M., di talché la morte di quest'ultima è da ascrivere unicamente all'evoluzione infausta della malattia da cui era gravata”*.

In occasione dell'apertura del procedimento penale, entrambi i dipendenti hanno presentato istanza di patrocinio legale ai sensi dell'allora vigente art. 67 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 (ora art. 56 del CCNL Area Sanità del 23.01.2024), per il dott. S.C. ricevuta al prot. n. 86021 del 19.08.2021 e per la dott.ssa M.M.C. ricevuta al prot. n. 85719 del 19.08.2021, avvalendosi della facoltà di farsi assistere in giudizio da un difensore di fiducia.

L'Azienda, con nota al prot. n. 86811 del 24.08.2021 per il dott. S.C. e con nota al prot. n. 86808 del 24.08.2021 per la dott.ssa M.M.C., ha autorizzato i dipendenti ad avvalersi del difensore di fiducia precisando, altresì, modalità e limiti con cui gli stessi avrebbero potuto ottenere il rimborso degli oneri di difesa in conformità al Regolamento aziendale per la disciplina del patrocinio legale in favore dei dipendenti approvato con deliberazione n. 1041 del 31.12.2012.

Attesa la positiva definizione del procedimento entrambi i dipendenti, con distinte comunicazioni agli atti, hanno presentato istanza di rimborso delle spese sostenute per la difesa in giudizio:

- il dott. S.C. allegando la fattura rilasciata dall'avv. Matteo De Meo, che assisteva in giudizio il dipendente unitamente all'avv. Nuccia Figatti, per l'importo totale di euro 3.172,00, comprensivo di rimborso spese generali al 15%, IVA, CPA, e la fattura rilasciata dal dott. Andrea Galassi per l'importo totale di euro 976,00 calcolato per l'attività svolta quale consulente tecnico di parte;
- la dott.ssa M.M.C. allegando la fattura rilasciata dall'avv. Luisa Fiorentino per l'importo totale di euro 2.626,42, comprensivo di rimborso spese generali al 15%, IVA, CPA, calcolato per l'attività svolta nel corso delle indagini preliminari, e la fattura rilasciata dal dott. Andrea Galassi per l'importo totale di euro 976,00 calcolato per l'attività svolta quale consulente tecnico di parte.

Ai sensi della disciplina prevista dal Regolamento aziendale in materia di patrocinio legale in favore dei dipendenti approvato con deliberazione n. 1041 del 31.12.2012 nonché dall'art. 56 del CCNL Area Sanità del 23.01.2024 (ex art. 67 CCNL Area Sanità del 19.12.2019), sussistono i presupposti per il rimborso delle spese nei seguenti limiti:

- al dott. S.C. per l'importo totale pari ad euro 2.289,21, di cui euro 1.313,21 quale rimborso spese legali calcolate nei limiti dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 oltre agli accessori di legge, ed euro 976,00 quale rimborso spese di consulenza tecnica medico legale.
- alla dott.ssa M.M.C. per l'importo totale pari ad euro 2.289,21, di cui euro 1.313,21 quale rimborso spese legali calcolate nei limiti dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 oltre agli accessori di legge, ed euro 976,00 quale rimborso spese di consulenza tecnica medico legale.”

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra, richiamate integralmente le premesse,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto del decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza nel procedimento penale R.G. mod. 21 n. 5511/21;
2. di autorizzare il rimborso al dott. S.C. delle spese di difesa nel suindicato procedimento, pari a complessivi euro 2.289,21 come in premessa meglio specificate;
3. di autorizzare il rimborso alla dott.ssa M.M.C. delle spese di difesa nel suindicato procedimento, pari a complessivi euro 2.289,21 come in premessa meglio specificate;
4. di dare atto che la spesa di cui ai punti precedenti troverà riferimento nel bilancio sanitario anno 2024, conto 55.07.219 ('Consulenze legali');
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario f.f.
(dr. Cristiano Finco)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
